

**DECISIONE N. 2/89 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA • TRANSITO  
COMUNE •**

**dell'8 dicembre 1989**

**recante emendamento alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime  
di transito comune**

**IL COMITATO CONGIUNTO**

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b),

considerando che per l'applicazione della convenzione l'ecu è definita secondo la regolamentazione della Comunità;

considerando che detta regolamentazione è stata recentemente modificata in vista dell'applicazione, a partire dal 21 settembre 1989, di una nuova composizione dell'ecu; che conviene quindi adattare la convenzione per tener conto di tale nuova composizione dell'ecu,

**DECIDE :**

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 della convenzione è sostituito dal testo seguente :

« 3. Ai fini della garanzia forfettaria di cui alle appendici I e II della presente convenzione, si intende per "ecu" la somma dei seguenti importi :

0,6242	marchi tedeschi,
0,08784	sterline inglesi,
1,332	franchi francesi,
151,8	lire italiane,
0,2198	fiorini olandesi,
3,301	franchi belgi,
0,130	franchi lussemburghesi,
0,1976	corone danesi,
0,008552	sterline irlandesi,
1,440	dracme greche,
6,885	pesete spagnole,
1,393	scudi portoghesi.

Il valore dell'ecu in una moneta qualsiasi è pari alla somma del controvalore in tale moneta degli importi in divise sopra elencati.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1989.

*Per il comitato congiunto*

*Il Presidente*

O. GRATSCHMAYER